

COS'È L'APPRENDISTATO

Per incidere sugli alti tassi di disoccupazione giovanile, le normative nazionali nell'ambito delle politiche del lavoro e dell'istruzione hanno avviato in Italia il **sistema di formazione duale**, un modello formativo integrato che intende rafforzare il collegamento tra il mondo della formazione e del mercato del lavoro, attraverso l'instaurazione di rapporti continuativi e organici fra queste realtà.

Uno degli strumenti introdotti dal sistema duale è il contratto di apprendistato, che rappresenta una **forma privilegiata di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro** poiché consente, da un lato, il conseguimento di un titolo di studio e, dall'altro, di realizzare un'esperienza professionale diretta.

È un **contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato** (o a tempo determinato, per le attività stagionali) finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani di età compresa fra i 15 e i 25 anni non compiuti.

L'elemento caratterizzante è rappresentato dal fatto che il datore di lavoro è tenuto ad erogare, come corrispettivo della prestazione di lavoro, non solo la **retribuzione**, ma anche la **formazione** necessaria all'acquisizione delle competenze professionali o alla riqualificazione di una professionalità.

PERCHÉ CONVIENE

L'apprendistato porta vantaggi per tutti gli attori coinvolti.

PER TE. Consente l'**accesso diretto al mercato del lavoro** mediante un contratto di lavoro subordinato (e le relative tutele previste), la possibilità di **conseguire un titolo di studio di livello secondario superiore** (qualifica e/o diploma professionale; diploma di istruzione secondaria superiore; certificato di specializzazione tecnica superiore) e la possibilità di **sviluppare le competenze professionali** coerenti con il tuo percorso formativo e le necessità dell'azienda presso cui lavori.

PER IL DATORE DI LAVORO. Il ricorso a questa forma contrattuale è sostenuto da notevoli incentivi **contributivi** (come la contribuzione agevolata pari al 10% della retribuzione per le aziende o la deducibilità delle spese e dei contributi dalla base imponibile Irap), **economici** (come la possibilità di un sottoinquadramento) o **normativi** (come l'esclusione degli apprendisti dal computo dei dipendenti per determinati fini di legge).

PER LA SCUOLA. La necessità di coprogettare la formazione necessaria con il datore di lavoro consente di ridurre lo scarto tra la propria offerta formativa e i fabbisogni professionali del territorio, e di sviluppare relazioni durature con il tessuto economico-produttivo.



www.clicclavoro.gov.it

Le informazioni contenute in questa Guida sono basate sulle normative vigenti al momento della sua redazione (Luglio 2018). Ti invitiamo a controllare gli aggiornamenti sul sito

Chiedi alla tua scuola ulteriori informazioni e le modalità di adesione.

In questo opuscolo troverai le principali informazioni su questa tipologia di contratto.

Indeterminato.
con un contratto di lavoro subordinato a tempo superiore, e contemporaneamente cominciare a lavorare e conseguire qualsiasi titolo di studio di livello secondario. I giovani dai 15 ai 25 anni non compiuti possono

italiano.
L'apprendistato è uno dei capisaldi del sistema duale

Guida all'Apprendistato di primo livello per studentesse e studenti



CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO


È previsto in forma scritta, sia in riferimento al **contratto di lavoro** vero e proprio che al PFI (**Piano Formativo Individuale**). Durante il periodo di formazione il contratto non può essere rescisso (dimissioni o licenziamento) se non per giusta causa o giustificato motivo. Concluso il periodo di apprendistato, le parti possono recedere liberamente, con il solo limite del preavviso. Se nessuna delle parti manifesta la volontà di recedere, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario e subordinato a tempo indeterminato.

Sono previste **tutele assicurative** in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, e **previdenziali** per malattia, invalidità e vecchiaia, maternità ed assegni familiari.

Il datore di lavoro deve assicurare la formazione dell'apprendista in materia di **salute e sicurezza sui luoghi di lavoro**. La responsabilità della salute e sicurezza dell'apprendista ricade sul datore di lavoro durante la formazione interna e l'attività lavorativa, sulla scuola durante la formazione esterna.

LA FORMAZIONE

La scuola e il datore di lavoro progettano insieme i contenuti della formazione, articolandola in **formazione interna** (svolta sul luogo di lavoro) e **formazione esterna** (svolta presso la scuola). Il percorso formativo deve garantire una programmazione idonea al raggiungimento dei risultati previsti dal Profilo Educativo, Culturale e Professionale (**PeCup**) del tuo indirizzo di studio, anche ai fini del superamento dell'esame finale.



Per essere ammesso all'annualità successiva, devi aver **frequentato almeno i tre quarti** sia della formazione interna che della formazione esterna prevista dal PFI per ciascun anno.

- le ore di formazione esterna non sono retribuite;
- le ore di formazione interna sono retribuite al 10% della retribuzione concordata;
- le ore di lavoro sono retribuite normalmente.

DURATA DEL CONTRATTO

Varia in relazione alla qualifica o al diploma da conseguire, ma in ogni caso **non può essere inferiore a sei mesi**. La durata massima invece è di:

- **3 anni** per il conseguimento della qualifica di istruzione e formazione professionale;
- **4 anni** per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale e del diploma di istruzione secondaria superiore;
- **2 anni** per la frequenza del corso annuale integrativo per l'ammissione all'esame di Stato;
- **1 anno** per il conseguimento del diploma di istruzione e formazione professionale per chi è in possesso della qualifica di istruzione e formazione professionale nell'ambito dell'indirizzo professionale corrispondente;
- **1 anno** per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore.

TITOLI DI STUDIO CONSEGUIBILI			
Livello di istruzione	Percorso formativo	Titolo di studio	Livello EQF
Istruzione secondaria superiore	Istruzione e formazione professionale	Qualifica professionale (triennale)	3
		Diploma professionale (quadriennale)	4
	Istruzione superiore	Diploma di istruzione secondaria superiore (diploma liceale, diploma di istruzione tecnica, diploma di istruzione professionale presso licei, istituti tecnici, istituti professionali)	4
Istruzione post-secondaria superiore	Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS)	Certificato di specializzazione tecnica superiore	4

E DOPO ?

Dopo il conseguimento del titolo di studio, e ai fini dell'acquisizione di una qualificazione professionale ai fini contrattuali, puoi trasformare il contratto di apprendistato di primo livello in:

APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE

Rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti. La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità del datore di lavoro, è integrata dall'offerta formativa pubblica, interna o esterna all'azienda, finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali e disciplinata dalle regioni e province autonome.

Se invece vorrai fare l'università, potrai accedere al:

APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA

Rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 ed i 29 anni non compiuti, già inseriti o da inserire in un percorso di istruzione terziaria (universitaria o non universitaria). Può essere utilizzato per il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca ed il diploma di tecnico superiore, per attività di ricerca, nonché per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinarie.